

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1828

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BALLAMAN

Disposizioni per la definitiva ultimazione dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont

Presentata il 23 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono passati trentotto anni dal giorno del 9 ottobre 1963, quando una frana cadde dal Monte Toc nel lago artificiale ottenuto con la costruzione della diga di Vajont, provocando una catastrofe senza precedenti. Interi paesi scomparvero e 2000 furono i morti. L'evento ha lasciato un segno profondo nella storia italiana. Da allora molti obiettivi sono stati però raggiunti sia per quanto riguarda l'adeguamento della normativa di prevenzione sia per quanto concerne la tempestività dei soccorsi, determinando una nuova visione della protezione civile.

Purtroppo, le lungaggini amministrative che hanno rallentato i lavori ed il ritardato adeguamento dei contributi al reale tasso d'inflazione, hanno impedito il completamento definitivo delle opere programmate per la ricostruzione finanziata dallo

Stato attraverso l'iniziativa legislativa *ad hoc*.

Oggi ci si pone di fronte ad un importante e doveroso compito morale che impone di provvedere per i casi rimasti ancora irrisolti, apportando le necessarie modifiche normative ed integrando i contributi finora erogati.

Le risorse, previste dalla presente proposta di legge, vengono ripartite sulla base della precedente legislazione, concernente la catastrofe del Vajont, destinando 4.131.655 euro per la concessione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la ricostruzione di unità immobiliari di proprietà privata e 9.296.224 euro per la ricostruzione di opere pubbliche, da assegnare dallo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla regione Friuli-Venezia Giulia e al provveditorato regionale alle

opere pubbliche di Trieste, nonché alla regione Veneto e al provveditorato opere pubbliche di Venezia, per gli interventi di rispettiva competenza.

Con il passare degli anni e a causa del non immediato completamento delle opere, si è reso sempre necessario un adeguamento dei contributi che sono stati sempre inferiori, e di molto, al tasso d'inflazione reale. Pertanto, anche nella presente proposta di legge vengono modificate le somme dei contributi destinate alla ricostruzione delle unità immobiliari private al fine di renderle compatibili con le cifre occorrenti oggi per i lavori edili.

L'ammontare delle risorse è stato calcolato sulla base dei fabbisogni indicati dai competenti organi locali, prevedendo, in particolare, 9.296.000 euro per la ricostruzione pubblica, secondo la seguente ripartizione:

<i>Comune</i>	<i>Impegni di spesa (in euro)</i>
Castellavazzo	1.033.000
Erto e Casso	2.582.000
Longarone	2.582.000
Ponte nelle Alpi	517.000
Vajont	2.582.000
	—————
totale	9.296.000

Al fine di apportare soluzioni certe ai problemi rimasti ancora aperti, e con l'intento di porre rimedio alle carenze ed ai ritardi che fino ad oggi hanno impedito il completamento dei lavori nelle zone disastrose, la presente proposta di legge

prevede che gli stessi sindaci dei comuni colpiti vengano nominati commissari straordinari per la liquidazione completa delle opere relative alla ricostruzione, sia pubbliche che private. I sindaci, attraverso gli strumenti in loro possesso, sono i migliori conoscitori della realtà locale e possono essere garanti per la ultimazione degli interventi alle opere strettamente necessarie. Nella presente proposta di legge è prevista la piena responsabilità dei sindaci per quanto concerne la gestione degli interventi ed i termini entro cui portare a compimento le opere preventivate.

Con la presente proposta di legge si intende concludere definitivamente l'annosa vicenda provocata dalla catastrofe del Vajont attraverso una puntuale specificazione degli obiettivi che si intendono perseguire ed attraverso la responsabilizzazione, nella gestione degli interventi, dei sindaci dei comuni colpiti, considerati come organi competenti maggiormente interessati per la definitiva risoluzione dei casi rimasti ancora sospesi.

I destinatari del provvedimento sono comuni di piccole dimensioni e situati in zone geografiche non particolarmente sviluppate dal punto di vista economico, che non hanno risorse proprie sufficienti per affrontare in modo autonomo l'ultimazione dei lavori.

Si confida, pertanto, che il Parlamento vorrà, in tempi celeri, provvedere e porre la parola fine a questa vicenda, così triste e dolorosa ed ancora viva nelle comunità locali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per la definitiva ultimazione dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, in aggiunta alle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, dall'articolo 1 della legge 8 giugno 1978, n. 306, e dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 190, è autorizzata la ulteriore spesa complessiva di 13.427.879 euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e da ripartire nel triennio 2001-2003.

2. Ai fini di cui al comma 1 la quota per l'anno 2001 resta determinata in 5.164.569 euro.

3. I fondi di cui al presente articolo sono utilizzati secondo le competenze stabilite dalla legge 8 giugno 1978, n. 306, e successive modificazioni.

ART. 2.

1. L'importo di 13.427.879 euro di cui all'articolo 1 è così ripartito:

a) 4.131.655 euro, di cui 2.065.828 euro per l'anno 2001, per i contributi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione di unità immobiliari di proprietà privata;

b) 9.296.224 euro, di cui 3.098.741 euro per l'anno 2001, per il finanziamento delle opere di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, con priorità per le opere igienico-sanitarie, di edilizia scolastica e di collegamenti viari al servizio degli abitanti.

2. La somma di cui alla lettera *b*) del comma 1 è assegnata, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi di rispettiva competenza:

a) quanto a 5.164.569 euro alla regione Friuli-Venezia Giulia e al provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste;

b) quanto a 4.131.655 euro alla regione Veneto e al provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.

ART. 3.

1. Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni, nell'ammontare risultante dall'elevazione disposta dall'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, e successivamente modificato dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 190, è ulteriormente elevato di 16.527 euro per le ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma e di 12.395 euro per le ipotesi di cui al sesto comma del citato articolo 4 della legge n. 1457 del 1963, in favore dei proprietari che, alla data del 1° gennaio 1985, non abbiano ottenuto la emissione del decreto di concessione del contributo.

2. L'aumento di cui al comma 1 è altresì concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno già iniziato la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidato o da liquidare posteriormente al 1° gennaio 1985, indipendentemente dalla perizia originariamente approvata.

3. L'aumento di cui ai commi 1 e 2 non è concesso a coloro che, ultimata la ricostruzione e riscosso il saldo del contributo, abbiano successivamente ottenuto o abbiano diritto all'integrazione del contributo prevista dal primo comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, e dal secondo comma dell'articolo

2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, e successive modificazioni.

4. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla ricostruzione pubblica e privata finalizzati a realizzare gli obiettivi di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, sono assoggettati all'aliquota IVA del 4 per cento.

ART. 4.

1. I termini di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La ricostruzione delle unità immobiliari private deve essere comunque completata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina i sindaci dei comuni interessati commissari straordinari per l'ultimazione e la liquidazione completa delle opere relative alla ricostruzione, sia pubbliche sia private, da effettuare nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 13.427.879 euro per il triennio 2001-2003, si provvede, quanto a lire 10 mila milioni per l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale », dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0019860